

Fascicolo Informativo

Modello 30139 - Edizione Ottobre 2011

Contratto di Assicurazione per la Casa e la Famiglia

Danni alla Proprietà, Furto,
Danni a Terzi, Assistenza Famiglia



Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Nota Informativa
- il Glossario
- le Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Servizio Clienti:

848 580 612

Lun-Sab 8.30-19.30

Indice

Introduzione.....	pag. 1
Nota Informativa.....	pag. 1
A. Informazioni sull'impresa di assicurazione.....	pag. 1 della Nota Informativa
B. Informazioni sul contratto.....	pag. 1 della Nota Informativa
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	pag. 3 della Nota Informativa
Glossario	pag. 4
Informativa Privacy	pag. 5
Condizioni di Assicurazione	pag. 7
Condizioni generali di Assicurazione	pag. 1 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 1 - Danni alla Proprietà	pag. 2 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 2 - Furto	pag. 5 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 3 - Danni a terzi	pag. 8 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 4 - Assistenza Famiglia.....	pag. 9 delle Condizioni di Assicurazione
Consigli utili in caso di sinistro	pag. 21


Introduzione

Gentile Cliente, questo Fascicolo Informativo illustra le **condizioni che regolamentano il suo contratto di assicurazione**

con Zuritel S.p.A. e le garanzie offerte da questa Compagnia.

Per facilitare la lettura del Fascicolo abbiamo realizzato un **Glossario** (pag. 4) che definisce il significato che le parti attribuiscono ad alcuni **termini ricorrenti**.

Questi termini, quando presenti nel testo, sono evidenziati **in blu**.

Inoltre abbiamo evidenziato in grassetto alcune **frasi che le suggeriamo di considerare con particolare attenzione**, così come i paragrafi contrassegnati dal simbolo .

Nota Informativa

Contratto di Assicurazione per la Casa e la Famiglia

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

milioni di Euro pari a 28,9, così ripartito: capitale sociale pari a 48,0 milioni di Euro e riserve patrimoniali pari a -19,1 milioni di Euro. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari a 1,04 inteso come il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

ZURITEL S.p.A. è una società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta all'albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00015 e appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto All'Albo Gruppi Isvap il 28.05.08 al n. 2.

Sede legale e Direzione: Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano.

Telefono: +39 0259661 **Fax:** +39 0226622212

E-mail: info@zurich-connect.it

Sito internet: www.zurich-connect.it

Il contratto viene stipulato con Zuritel S.p.A., Compagnia autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, a norma del d.lgs nr. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

La Compagnia detiene un patrimonio netto espresso in

B. Informazioni sul contratto

Il contratto può essere stipulato unicamente nel seguente modo:

- **durata annuale**
- **senza tacito rinnovo**
- **senza obbligo di disdetta**

Le garanzie prestate sono operanti fino alle ore 24.00 della data di scadenza, come specificato nell'art.2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 7).

3. Coperture assicurative offerte

Danni alla proprietà - La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e/o dal contenuto in base alla garanzia selezionata, e prevede la copertura dei danni materiali e diretti causati dall'Assicurato alle cose di terzi **con le Esclusioni indicate nel paragrafo "Delimitazioni ed Esclusioni" della Sezione 1 - Danni alla proprietà.**

Furto - La Compagnia copre il furto del contenuto posto nei locali d'abitazione indicati in polizza **con le Esclusioni indicate nel paragrafo "Delimitazioni ed Esclusioni" della Sezione 2 - Furto.**

Danni a terzi - La Compagnia copre i danni che l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, involon-

tariamente cagiona a terzi **con le Esclusioni indicate nel paragrafo "Delimitazioni ed Esclusioni" della Sezione 3 - Danni a terzi.**

Assistenza famiglia - la Compagnia in collaborazione con Europ Assistance Italia S.p.A., garantisce 24 ore su 24 un intervento di emergenza con l'invio di un elettricista, un fabbro o un idraulico qualora necessario, e garantisce informazioni burocratiche, legali e turistiche **con le Esclusioni indicate nel paragrafo "Esclusioni e d effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni" della Sezione 4 - Assistenza famiglia.**

Avvertenza: Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza di limiti di indennizzo/risarcimento e massimali indicati in Polizza e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione, in particolare, per le franchigie: Rottura di lastre (Sezione 1) e tutte le garanzie della Sezione 2, Danni da caduta di neve o ghiaccio (Sezione 3); per lo scoperto, Sezione 2, sub Delimitazioni ed esclusioni - Mezzi di chiusura.

Informazioni comuni a tutte le garanzie

Avvertenze:

- **Franchigia** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro. L'importo della Franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del contratto di polizza.
- lo **Scoperto** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro. L'importo dello Scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo. La relativa percentuale è convenuta al momento della stipula del contratto.

Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funzionamento, si riportano i seguenti esempi:

Esempio 1 (Franchigia):

Ammontare del danno	10.000,00 euro
Franchigia	1.500,00 euro
Indennizzo =	
Ammontare del danno - Franchigia	8.500,00 euro

Esempio 2 (Massimale):

Ammontare del danno	10.000,00 euro
Massimale	5.000,00 euro
Indennizzo = Massimale	5.000,00 euro

Esempio 3 (Scoperto):

Ammontare del danno	10.000,00 euro
Scoperto 10%	1.000,00 euro
Importo di minimo scoperto	500,00 euro
Indennizzo =	
Ammontare del danno - Scoperto	9.000,00 euro

Esempio 4 (Scoperto):

Ammontare del danno	3.000,00 euro
Scoperto 10%	300,00 euro
Importo di minimo scoperto	500,00 euro
Indennizzo = Ammontare del danno - Importo di minimo scoperto	2.500,00 euro

Avvertenza: l'assicurazione **non è operante** se i danni sono causati da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate, maremoti, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, crollo e collasso strutturale; altresì per conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale (se tali inesattezze sono dolose) o parziale (se colpose) del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, come specificato nell'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Qualora in corso di contratto si verificano cambiamenti nella definizione del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898), come specificato negli artt. 8 e 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Ad esempio, qualora il Contraente cambi la propria residenza ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente alla Compagnia in quanto la provincia di residenza è un parametro tariffario determinante per la diversa profilazione del rischio.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio può essere annuale.

È possibile avvalersi esclusivamente dei seguenti mezzi di pagamento del Premio: carta di credito e bonifico bancario.

7. Rivalse

Non sono previste rivalse a carico del Contraente o dell'Assicurato. Resta fermo il diritto della Compagnia di surrogarsi nelle eventuali ragioni dell'assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

8. Recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento, il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall'assicurazione prestata per la garanzia interessata o dall'intera polizza, con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello al pagamento del premio, si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, oppure, per le garanzie di cui alla Sezione 3 "Danni a terzi", dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952 Cod. Civ.).

10. Legge applicabile al contratto

Il Contraente è informato che il contratto d'Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non specificato, si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

In merito al trattamento fiscale vengono applicate alle garanzie sotto riportate le imposte come da elenco sottostante:

- Danni alla proprietà: 22.25% del premio imponibile.
- Furto: 22.25% del premio imponibile.
- Danni a terzi: 22.25% del premio imponibile.
- Assistenza famiglia: 10.00% del premio imponibile.

Le garanzie riportate di seguito scontano l'Imposta secondo le rispettive aliquote indicate:

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze:

- in caso di denuncia di sinistro riguardante tutte le garanzie, l'Assicurato deve osservare i termini e le modalità specificati nel paragrafo "Consigli utili in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.
- la Compagnia, per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia Assistenza, si avvale della collaborazione di Europ Assistance Italia S.p.A.. Per maggiori dettagli si rinvia alla Sezione Assistenza ed in particolare al paragrafo "In caso di sinistro Assistenza" delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

1. Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia ed all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP):

Si possono presentare i reclami su:

- a. la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;

b. le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Isvap o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In caso di doglianza vertente su aspetti per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria, non è consentito presentare reclamo.

Il reclamo in prima battuta va indirizzato alla Compagnia mediante posta, telex o e-mail al seguente indirizzo:

Zuritel S.p.A.

Servizio Clienti / Reclami

Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano

Telefono n. 02/59662510 (lun-gio 9.00-13.00, ven 9.00-12.00)

Fax n. 848.588.548 al costo di una sola chiamata urbana

E-mail: reclami@zurich.it

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia, fornirà riscontro all'utente entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

Nel caso in cui la Compagnia non abbia fornito risposta nel termine di 45 giorni o la risposta sia incompleta o scorretta, il reclamante può inoltrare reclamo a:

I.S.V.A.P.

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo,

Servizio Tutela degli Utenti,

Via del Quirinale 21, 00187 Roma

Fax numero: 06/42.133.745/353

allegando la copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. L'ISVAP effettua la necessaria istruttoria, darà notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo.

17. Altre informazioni precontrattuali

Il Contraente ha diritto di scegliere se ricevere e trasmettere il contratto, la documentazione precontrattuale e contrattuale nonché, durante la validità del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente su supporto cartaceo o altro supporto durevole tramite posta, e-mail o fax; ha diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione di cui al punto precedente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso; prende atto che la Compagnia richiederà la sottoscrizione e la trasmissione del contratto inviato dalla Compagnia; il Contraente per la sottoscrizione e la restituzione del contratto potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole

(salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e trasmetterlo alla Compagnia a mezzo posta, e-mail o fax; nel caso di promozione e collocamento del contratto tramite Servizio Clienti ha il diritto di chiedere di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione nella persona del sig. Fabio Biffi.

Il Fascicolo Informativo sempre aggiornato è disponibile sul sito www.zurich-connect.it, nella sezione 'Documenti'.

Zurich Connect è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il testo della Nota Informativa è aggiornato al 10/2011.

Il rappresentante legale

Camillo Candia



Glossario

Ai seguenti termini viene attribuito il significato qui precisato:

Abitazione/Dimora Abituale - casa unifamiliare od appartamento, comprese le pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati, ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi ed il "convivente more uxorio", abbiano residenza anagrafica, ovvero ove gli stessi risiedano per la maggior parte dell'anno, posta in territorio italiano. Abitazione di tipo A: appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato (es. appartamento in condominio). Abitazione di tipo B: casa unifamiliare, villa o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato (es. villetta a schiera).

Abitazione/Dimora Saltuaria - casa unifamiliare od appartamento, comprese le pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati, ove l'Assicurato non dimori abitualmente, posta in territorio italiano. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.

Animali domestici - cani, gatti, pesci, criceti, uccelli.

Assicurato - soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Cassaforte o armadio corazzato - mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura deve costituire un complesso monolitico dove materiali specifici ed accorgimenti difensivi si integrano fra di loro per la massima difesa.

Cassette di sicurezza - mobili studiati e realizzati per la custodia dei valori.

Compagnia - L'Impresa Assicuratrice, ovvero Zurichet S.p.A.

Contenuto - per contenuto s'intende:

- tutto quanto serve per uso domestico e personale

dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e dei suoi collaboratori domestici, presente nella dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato; impianti di prevenzione e di allarme; il tutto anche se di proprietà di terzi;

- valori, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi;
- migliorie apportate all'abitazione dal locatario anche se rientranti nella voce "Fabbricato". Sono esclusi veicoli a motore, natanti e/o loro parti. Sono altresì esclusi gli animali.

Contraente - il soggetto che stipula la polizza nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Effetti personali - valori, oggetti di solo uso personale, indumenti e relativi accessori. Non sono considerati effetti personali: biciclette, veicoli a motore e loro parti, natanti e loro parti, sci e racchette da sci.

Esplosione - sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fabbricato - per fabbricato s'intende:

- l'edificio o porzione di edificio occupato dai locali di proprietà o in locazione all'Assicurato, costituenti la sua dimora abituale o saltuaria, comprese le opere di fondazione o interrato nonché la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune;
- tutti gli impianti od installazioni considerati fissi per natura e destinazione, comprese le piscine, le recinzioni, le cancellate ed i cancelli;
- pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati;
- vetri e specchi stabilmente collocati su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti;
- opere d'arte fisse di valore singolo non superiore a 5.000 Euro. I muri di contenimento sono esclusi dal fabbricato.

Fenomeno elettrico - azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia - l'importo prestabilito che in caso di sinistro viene detratto dall'indennizzo o dal risarcimento determinati a termini di contratto e che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto - impossessamento di cosa mobile altrui, sottrandola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gioielli preziosi - oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura e relative raccolte e collezioni.

Incendio - combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi. Non sono considerate incendio le bruciatore non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Indennizzo - la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.

Inondazione/Alluvione - fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; - l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; - per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.

Lastre - vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.

Pertinenze - locali quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati di fabbricato.

Polizza - il documento che prova l'assicurazione.

Premio - la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Primo rischio assoluto - forma di assicurazione in base alla quale la somma assicurata può corrispondere solo ad una parte del valore complessivo delle cose assicurate, che costituisce il limite massimo di indennizzo e che viene riconosciuto indipendentemente dalla relazione con il valore totale del bene.

Rapina - sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.

Risarcimento - la somma dovuta dalla Compagnia al danneggiato a seguito di sinistro.

Rischio - la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scippo - furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto - percentuale dell'ammontare del danno a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Scoppio/implosione - repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

Sinistro - il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Superficie commerciale - criterio di stima della superficie degli appartamenti usualmente adottato per il calcolo del valore degli immobili nei contratti di compravendita.

Territorio italiano - quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Valore a nuovo - s'intende:

- per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione.

Valore totale - forma di assicurazione in base alla quale la somma assicurata deve corrispondere al valore totale complessivo delle cose assicurate; se al momento del sinistro il valore totale reale risultasse superiore alla somma assicurata, si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, ovvero si decurerà l'indennizzo di una percentuale pari alla differenza tra il valore totale (dichiarato in polizza) e quello reale (definito dalla perizia)

Valori - denaro e titoli di credito.

Il testo del Glossario è aggiornato al 10/2011.

Informativa Privacy ex art. 13 D.LGS n.196/03 - Codice in materia di trattamento dei dati personali

Gentile Cliente,

La nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei suoi dati personali al fine di poterle fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - (di seguito, il "**Codice**") forniamo pertanto l'informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali.

1. Finalità assicurative

I suoi dati personali - anche sensibili¹ - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società².

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facol-

tativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche

Con il suo consenso espresso, libero e facoltativo, i suoi dati personali saranno trattati dalla nostra Società,

(i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta di prodotti o servizi offerti direttamente dalla nostra Società o da soggetti terzi.

(ii) per condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un

eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

4. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è la Società intestataria del contratto di assicurazione.

5. Ambito di comunicazione e diffusione

5.1 Con riferimento alla finalità di trattamento assicurativa di cui al precedente paragrafo 1, i suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento³.

5.2 Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al

precedente paragrafo 2, con il suo consenso espresso, libero e facoltativo, alcuni dei Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di soggetti terzi indicati in nota⁴. Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.

5.3 I suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.

6. I suoi diritti (art. 7 del Codice)

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta via Posta alla Società intestataria del contratto al seguente indirizzo: **Ufficio Privacy Zurich**, Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2210 o via E-mail al seguente indirizzo: privacy@zurich-connect.it

Note

1. L'art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose.
2. Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3. Assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte società a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali nonché per finalità di reporting; legali; periti; medici; autofficine centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui la centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), banche o Istituti di credito per il pagamento di Sinistri, società per la gestione della garanzia "tutela giudiziaria" (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato), banche o istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici, telematici e telefonici

per l'attività di call-center e/o per la prestazione di servizi; società per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; società a cui è affidata la gestione di reti di convenzionamento con strutture sanitarie e con società di servizi informatici per la elaborazione dei dati stessi, società per l'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione, società per l'archiviazione dei contratti, società per l'erogazione del servizio "Prevenzione/Salvataggio", società di servizi postali (per trasmissione, imbastimento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consorzi, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; soggetti e banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

4. Società del Gruppo Zurich Italia (Zurich Investments Life S.p.A. "capogruppo", Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Life and Pensions S.p.A., Zuritel S.p.A., tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23); Zurich Sim S.p.A., Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Consortium S.C.A.R.L. tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23.) e società del Gruppo Deutsche Bank, nonché altri soggetti che svolgono attività di collocamento di prodotti assicurativi della Società.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali di Assicurazione

Art. 1 - Modalità di adesione

Per aderire al presente contratto è necessario inviare i documenti richiesti a **ZURITEL S.p.A.**, e pagare il premio previsto tramite bonifico bancario o carta di credito. La ricevuta di versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale (se tali inesattezze sono dolose) o parziale (se colpose) del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Per giorno del pagamento si intende:

1. Per i pagamenti a mezzo carta di credito, dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio;
2. Per i pagamenti a mezzo bonifico bancario, dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il beneficiario, a condizione che la stessa sia successiva alla data in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico; in caso contrario, dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico.

Il contratto è di durata annuale senza tacito rinnovo e la sua validità cessa pertanto alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato sul contratto stesso.

Art. 4 - Diritto di recesso - ripensamento

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso. Il Contraente dovrà **restituire** (presso la sede legale della Compagnia e a mezzo raccomandata A.R.) **il modulo di recesso contenente la dichiarazione attestante che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.** Alla ricezione di detta documentazione la Compagnia rimborserà il premio pagato al netto di imposte. Il modulo per il recesso, può essere richiesto al call center, al n° 848.580.612 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito internet www.zurich-connect.it. Qualora un sinistro si

sia effettivamente verificato, il diritto di recesso non potrà essere richiesto. **Nel caso di dichiarazione non veritiera, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spese sostenute.**

Art. 5 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni determinati da:

- fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate, maremoti, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, crollo e collasso strutturale;
- conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento, il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall'assicurazione prestata per la garanzia interessata o dall'intera polizza, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso della Compagnia, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia mediante raccomandata di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. 9 - Proposta di rinnovo del contratto

Prima della scadenza contrattuale, la **Compagnia può proporre** al Contraente il rinnovo del contratto avente pari durata, contenente le nuove condizioni di polizza e di premio. Le condizioni di premio terranno conto della Tariffa in vigore il giorno di decorrenza del contratto.

Art. 10 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta

a ridurre il premio successivo alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 11 - Comportamento in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato **devono comunicare telefonicamente l'evento al numero 800.247.247** (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria) e **darne avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne hanno avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno.**

Art. 12 - Assicurazione a mezzo di rappresentanti

La Compagnia non si avvale di intermediari per la conclusione del contratto. **Qualora il cliente intenda farsi rappresentare, ai fini della stipulazione del contratto, da un soggetto terzo, quest'ultimo dovrà dichiararlo sin nella fase di realizzazione del preventivo. La documentazione riguardante i poteri di rappresentanza del soggetto terzo, dovrà essere trasmessa alla Compagnia unitamente al preventivo firmato.**

Art. 13 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 - Altre assicurazioni

Il Contraente non è tenuto, alla data di stipulazione del contratto, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni, sulle medesime cose e per il medesimo rischio. In caso di sinistro, tuttavia, l'Assicurato **deve darne avviso a tutti gli Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri. **L'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. Se il Contraente omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.**

Art. 15 - Foro competente e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

Sezione 1

Danni alla proprietà

Cosa e come assicuriamo

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto esclusivamente dagli **"Eventi coperti"** previsti dalla forma di garanzia prescelta ed indicata in polizza.

Per quanto riguarda il contenuto, i valori, i preziosi, le collezioni, le pellicce, i quadri, gli arazzi, i tappeti sono assicurati anche quando custoditi temporaneamente in Istituti di custodia specializzati.

Gli effetti personali sono assicurati anche quando posti in locali temporaneamente abitati dall'Assicurato e/o da persone con lui conviventi, comprese dimore saltuarie, siti in luoghi diversi da quelli indicati in polizza **purché in territorio Europeo con limite massimo di Euro 5.000. L'assicurazione viene prestata sia per il fabbricato che per il contenuto garantendo il costo di riparazione o ricostruzione (valore a nuovo).**

Buona fede

L'Assicurazione presuppone la buona fede del Contraente. Per la Compagnia, infatti, le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'As-

sicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato/Contraente abbia agito senza dolo e colpa grave. La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Colpa grave

I danni causati dagli "Eventi coperti" vengono indennizzati anche se causati con colpa grave dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi.

Eventi coperti

- Incendio;
- Fulmine;
- Azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati, **con il limite di indennizzo di 1.000 Euro per sinistro e per anno assicurativo. Non saranno rimborsati i primi 250,00 Euro per ogni sinistro;**

- d) Scoppio, esplosione ed implosione anche esterni compresi quelli di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato e consentite per legge, nonché di altri esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze;
- e) Rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni;
- f) Urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell'Assicurato;
- g) Fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel fabbricato, oppure sviluppatisi da eventi garantiti in polizza che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate;
- h) Guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati.

Spese demolizione e sgombero

Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, **sino al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza**, fermo quanto previsto alla voce "**Limite massimo di indennizzo**" del capitolo "in caso di sinistro" Incendio/Furto.

Indennità aggiuntiva

All'Assicurato verrà inoltre riconosciuta una somma forfettaria **fino al 10% dell'indennizzo liquidato per Fabbricato, Rischio Locativo e Contenuto**, fermo quanto previsto alla voce "**Limite massimo di indennizzo**" del capitolo "come indennizziamo" Incendio/Furto per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:

- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall'Assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi;
- onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del contenuto;
- altri oneri incombenti all'Assicurato.

Rischio locativo

Questa forma è riservata agli assicurati che non siano proprietari dei locali, ma che debbano comunque rispondere nei casi di loro responsabilità ai termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. In tali casi, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento garantito previsto nella presente sezione, dalla forma di garanzia prescelta, nei limiti della somma assicurata.

Ricorso terzi e/o locatari

La Compagnia risponde, **fino al massimo indicato in polizza**, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o dei locatari da sinistro indennizzabile a termini della voce "**Eventi coperti**" della presente sezione previsti dalla forma di garanzia prescelta.

Ai soli fini della garanzia Ricorso Terzi l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni

totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del massimale stabilito**.

Non sono comunque considerati terzi: il coniuge o il convivente "more uxorio", i genitori, i figli dell'Assicurato, ogni altro parente o persona con lui conviventi nonché le persone che si trovino con loro in rapporti di lavoro anche occasionali. **L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia**

Rottura di lastre

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura di lastre stabilmente collocate su finestre, porte, porte finestre, tavoli, vetrine, mensole e mobili. **La garanzia non comprende:**

- a) **le rotture derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione;**
- b) **le rotture verificatesi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, nonché in occasione di lavori sulle lastre stesse;**
- c) **le rotture di lucernari.**

L'assicurazione per tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino a concorrenza di 1.000 Euro per sinistro con una franchigia di 150,00 Euro.

Eventi atmosferici

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da: Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all'interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente all'evento atmosferico stesso, nonché quelli arrecati al fabbricato ed al contenuto dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi, **con esclusione:**

- **dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;**
 - **dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;**
- delle antenne, dei collettori solari, tettoie, verande, serre e quanto in esse riposto, nonché di simili installazioni esterne;**
- **dei primi 250,00 Euro per sinistro.**

Danni da acqua

È assicurato, con il limite massimo di 2.000 Euro, l'indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento installati nei muri e nei pavimenti del fabbricato assicurato e di sua esclusiva pertinenza, **con esclusione:**

- **delle spese di ricerca e di riparazione della rottura, nonché delle spese sostenute per lo smantellamento e/o il ripristino di parti del fabbricato**

- **allo scopo di ricercare ed eliminare il danno;**
- **dei primi 150,00 Euro per sinistro.**

Spese di ricerca e ripristino

Qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano:

- per quelle installate nel fabbricato, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate, **con un massimo di 1.500 Euro per sinistro/anno;**
- per quelle interrate, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, **con un massimo di 1.500 Euro per sinistro/anno.**

Le spese di ricerca e ripristino sono escluse se relative a impianti di irrigazione.

Eventi socio-politici

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti conseguenti ad atti vandalici e dolosi verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, **con esclusione dei primi 500,00 Euro per sinistro.**

Delimitazioni ed esclusioni

Sono esclusi i danni:

- **causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- **causati da alluvioni o inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni;**

- **causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stitilicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;**
- **a cose mobili all'aperto, ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;**
- **subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- **conseguenti a furto e rapina;**
- **indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla voce "Indennità aggiuntiva" del capitolo "Cosa e come assicuriamo";**
- **da imbrattamento;**
- **da rotture e danneggiamenti, conseguenti ad eventi garantiti dalla polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi.**

Caratteristiche del fabbricato

Le garanzie sono operative a condizione che i fabbricati:

- **siano costruiti in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;**
- **siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali dell'intero fabbricato in cui l'abitazione è collocata;**
- **siano ubicati in territorio italiano.**

Importante

Le chiediamo di:

- 1) Firmare questa copia della polizza**
- 2) Staccarla dal Fascicolo Informativo**
- 3) Spedirla alla Compagnia** utilizzando la busta preindirizzata che ha ricevuto in allegato.

Le ricordiamo che il nostro Servizio clienti è a sua disposizione al numero **848.580.612** dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30 e la invitiamo a visitare il nostro sito

www.zurich-connect.it.

Cordiali saluti
Zuritel S.p.A.

Servizio clienti

848 580 612

Lunedì-Sabato
8.30-19.30

Polizza N. **000000000000**

Validità fino al **00/00/0000**

Servizio clienti **848 580 612**



Contraente

Cognome:	Nome:	
Codice Fiscale:	Professione:	
Residenza:		N. Civico:
Cap:	Comune:	Provincia:
Telefono:	Cell:	Fax:
E-mail:		
Domicilio:		N. Civico:
Cap:	Comune:	Provincia:

Dati del Contratto

Decorrenza :	Scadenza :
Convenzione:	

Dati ubicazioni assicurate

Abitazione 1 - Dimora Abituale

Tipologia:	Piano:	
Via:		N. Civico:
Cap:	Comune:	Provincia:

Abitazione 1 - Dimora Saltuaria

Tipologia:	Piano:	
Via:		N. Civico:
Cap:	Comune:	Provincia:

Abitazione 1 - Danni alla proprietà

Incendio (valore totale)	Somma Assicurata / Massimale	Premio Lordo
Fabbricato		
Contenuto		
Rischio locativo		
Rischio terzi e/o locatario		

Furto (Primo rischio assoluto - Franchigia 500 €)	Somma Assicurata / Massimale	Premio Lordo
Garanzia Base (Furto, scippo e rapina)		
Garanzia Aggiuntiva (Gioielli e preziosi)		

Abitazione 2 - Danni alla proprietà

Incendio (valore totale)	Somma Assicurata / Massimale	Premio Lordo
Fabbricato		
Contenuto		
Rischio locativo		

Responsabilità civile	Somma Assicurata / Massimale	Premio Lordo

Assistenza 800 069 478	Premio Lordo

Riepilogo conteggi

	Premio Lordo alla firma	Di cui imposte	Premio Annuo
Lordo			
Danni alla proprietà			
Furto			
Responsabilità Civile			
Assistenza			

Per sottoscrivere la polizza firmi il documento sul retro della pagina prima di inviarcelo ►►►



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara e prende atto che:

- la presente polizza è stata stipulata sulla base dei dati qui riportati, che corrispondono alle informazioni fornite a Zuritel S.p.A dal Contraente nella piena consapevolezza che **la loro inesattezza potrà comportare la riduzione o l'annullamento delle prestazioni**, così come previsto dalle norme di Legge di volta in volta applicabili.
- per la garanzia "Danni alla proprietà" (Sezione 1) e le garanzie "Furto", "Danni a terzi", "Assistenza famiglia" (Sezioni 2, 3 e 4), il contratto di assicurazione è disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione, come riportate nel Fascicolo Informativo mod. xxx ed. xx/xxxx, che formano parte integrante e sostanziale del contratto.
- il contratto di assicurazione ha durata annuale senza obbligo di disdetta, pertanto si intenderà cessato alla sua naturale scadenza senza applicazione del termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, comma 2 del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 9, 1° capoverso delle Condizioni di Assicurazione.
- di aver ricevuto ogni informazione sulle caratteristiche, la durata, i costi e i limiti delle coperture e di essere stato messo in condizione di effettuare una corretta e completa valutazione del contratto di assicurazione
- ha ricevuto ed accetta il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e il Glossario e le Condizioni di Assicurazione che formano parte integrante di questa polizza.

Luogo e data

FIRMA

(Firma obbligatoria per l'adesione al servizio)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le clausole di seguito specificate e riportate nelle Condizioni di Assicurazione:

Art. 5 - Esclusioni; **Art. 8** - Aggravamento del rischio; **Art. 10** - Diminuzione del rischio; Paragrafo "Delimitazioni ed esclusioni" valide per la Sezione 1 - Danni alla proprietà; Paragrafo "Delimitazioni ed esclusioni" valide per la Sezione 2 - Furto; Paragrafo "Delimitazioni ed esclusioni" valide per la Sezione 3 - Danni a terzi; Paragrafo "Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni" valide per la Sezione 4 - Assistenza famiglia.

Luogo e data

FIRMA

(Firma obbligatoria per l'adesione al servizio)

CONSENSO PRIVACY

Dichiaro di aver ricevuto e letto l'Informativa Privacy e, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, **presto il mio consenso** al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità assicurative di cui al punto 1 dell'Informativa:

Luogo e data

Contraente (Nome e Cognome/denominazione)

FIRMA

(Firma obbligatoria per l'adesione al servizio)

Dichiaro di aver ricevuto e letto l'Informativa Privacy e, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, dell'art. 58 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e dell'art. 15 del Regolamento n. 34 lsvap, **presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso**, al trattamento dei miei dati personali non sensibili per le ulteriori finalità di cui al punto 2 dell'Informativa:

- per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti (anche di diverso ramo) o servizi offerti dalla Società o da soggetti terzi **Accenso:** Sì No
- per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza ed effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi **Accenso:** Sì No
- per la comunicazione degli stessi ai soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti (anche di diverso ramo) o servizi propri od offerti da soggetti terzi **Accenso:** Sì No

Luogo e data

Contraente (Nome e Cognome/denominazione)

FIRMA

(Firma obbligatoria per l'adesione al servizio)

Può comunicare eventuali variazioni ai consensi espressi precedentemente e riportati sopra, mezzo Posta all'Ufficio Privacy Zuritel, Via Benigno Crespi, 23, 20159 - Milano, oppure tramite Fax al numero 02.2662.2210 o via E-mail al seguente indirizzo: privacy@zurich-connect.it.

Polizza N. **000000000000**

Validità fino al **00/00/0000**

Servizio clienti **848 580 612**



Contraente

Cognome:	Nome:	
Codice Fiscale:	Professione:	
Residenza:	N. Civico:	
Cap:	Comune:	Provincia:
Telefono:	Cell:	Fax:
E-mail:		
Domicilio:	N. Civico:	
Cap:	Comune:	Provincia:

Dati del Contratto

Decorrenza :	Scadenza :
Convenzione:	

Dati ubicazioni assicurate

Abitazione 1 - Dimora Abituale

Tipologia:	Piano:	
Via:	N. Civico:	
Cap:	Comune:	Provincia:

Abitazione 1 - Dimora Saltuaria

Tipologia:	Piano:	
Via:	N. Civico:	
Cap:	Comune:	Provincia:

Copia per il Contraente

Abitazione 1 - Danni alla proprietà

Incendio (valore totale)	Somma Assicurata / Massimale	Premio Lordo
--------------------------	------------------------------	--------------

Fabbricato

Contenuto

Rischio locativo

Rischio terzi e/o locatario

Furto (Primo rischio assoluto - Franchigia 500 €)	Somma Assicurata / Massimale	Premio Lordo
---	------------------------------	--------------

Garanzia Base (Furto, scippo e rapina)

Garanzia Aggiuntiva (Gioielli e preziosi)

Abitazione 2 - Danni alla proprietà

Incendio (valore totale)	Somma Assicurata / Massimale	Premio Lordo
--------------------------	------------------------------	--------------

Fabbricato

Contenuto

Rischio locativo

Responsabilità civile	Somma Assicurata / Massimale	Premio Lordo
-----------------------	------------------------------	--------------

Assistenza 800 069 478	Premio Lordo
------------------------	--------------

Riepilogo conteggi

Lordo	Premio Lordo alla firma	Di cui imposte	Premio Annuo
Danni alla proprietà			
Furto			
Responsabilità Civile			
Assistenza			



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara e prende atto che:

- la presente polizza è stata stipulata sulla base dei dati qui riportati, che corrispondono alle informazioni fornite a Zuritel S.p.A dal Contraente nella piena consapevolezza che **la loro inesattezza potrà comportare la riduzione o l'annullamento delle prestazioni**, così come previsto dalle norme di Legge di volta in volta applicabili.
- per la garanzia "Danni alla proprietà" (Sezione 1) e le garanzie "Furto", "Danni a terzi", "Assistenza famiglia" (Sezioni 2, 3 e 4), il contratto di assicurazione è disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione, come riportate nel Fascicolo Informativo mod. xxx ed. xx/xxxx, che formano parte integrante e sostanziale del contratto.
- il contratto di assicurazione ha durata annuale senza obbligo di disdetta, pertanto si intenderà cessato alla sua naturale scadenza senza applicazione del termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, comma 2 del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 9, 1° capoverso delle Condizioni di Assicurazione.
- di aver ricevuto ogni informazione sulle caratteristiche, la durata, i costi e i limiti delle coperture e di essere stato messo in condizione di effettuare una corretta e completa valutazione del contratto di assicurazione
- ha ricevuto ed accetta il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e il Glossario e le Condizioni di Assicurazione che formano parte integrante di questa polizza.

Luogo e data

FIRMA

(Firma obbligatoria per l'adesione al servizio)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, **il sottoscritto dichiara di approvare espressamente** le clausole di seguito specificate e riportate nelle Condizioni di Assicurazione:

Art. 5 - Esclusioni; Art. 8 - Aggravamento del rischio; Art. 10 - Diminuzione del rischio; Paragrafo "Delimitazioni ed esclusioni" valide per la Sezione 1 - Danni alla proprietà; Paragrafo "Delimitazioni ed esclusioni" valide per la Sezione 2 - Furto; Paragrafo "Delimitazioni ed esclusioni" valide per la Sezione 3 - Danni a terzi; Paragrafo "Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni" valide per la Sezione 4 - Assistenza famiglia.

Luogo e data

FIRMA

(Firma obbligatoria per l'adesione al servizio)

CONSENSO PRIVACY

Dichiaro di aver ricevuto e letto l'Informativa Privacy e, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, **presto il mio consenso** al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità assicurative di cui al punto 1 dell'Informativa:

Luogo e data

Contraente (Nome e Cognome/denominazione)

FIRMA

(Firma obbligatoria per l'adesione al servizio)

Dichiaro di aver ricevuto e letto l'Informativa Privacy e, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, dell'art. 58 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e dell'art. 15 del Regolamento n. 34 Isvap, **presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso**, al trattamento dei miei dati personali non sensibili per le ulteriori finalità di cui al punto 2 dell'Informativa:

- per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti (anche di diverso ramo) o servizi offerti dalla Società o da soggetti terzi
Accenso: Sì No
- per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza ed effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi
Accenso: Sì No
- per la comunicazione degli stessi ai soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti (anche di diverso ramo) o servizi propri od offerti da soggetti terzi
Accenso: Sì No

Luogo e data

Contraente (Nome e Cognome/denominazione)

FIRMA

(Firma obbligatoria per l'adesione al servizio)

Può comunicare eventuali variazioni ai consensi espressi precedentemente e riportati sopra, mezzo Posta all'Ufficio Privacy Zuritel, Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano; oppure tramite Fax al numero 02.2662.2210 o via E-mail al seguente indirizzo: privacy@zurich-connect.it.

Sezione 2

Furto

Cosa e come assicuriamo

È assicurato l'indennizzo per la perdita del contenuto posto nei locali di abitazione indicati in polizza in conseguenza degli "Eventi coperti".

L'assicurazione viene prestata a primo rischio assoluto.

La presente sezione è prevista nella sola "Forma a franchigia" pertanto tutte le garanzie presenti sono prestate con una franchigia di 500,00 Euro.

Eventi coperti

- Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura (porte, finestre, tapparelle e quanto normalmente previsto nelle abitazioni civili) o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi, oppure praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi. **Le difese esterne ed i mezzi devono avere almeno le caratteristiche di cui alla voce "Mezzi di chiusura" del capitolo "Delimitazioni".**
- Furto in modo clandestino, commesso cioè da persone rimaste clandestinamente nei locali e che abbiano asportato, poi, la refurtiva a locali chiusi. Il tutto in assenza dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi.
- Furto durante la presenza in casa dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, avvenuto con introduzione dei ladri a loro insaputa e con mezzi di chiusura dei locali non posti in essere, **con un massimo di indennizzo pari al 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza.**
- Furto con scalata commesso, cioè, mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria;
- Rapina avvenuta nei locali anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia comprende inoltre l'indennizzo dei danni conseguenti a:

- Guasti cagionati dai ladri alle cose assicurate, compresi impianti di protezione e di allarme;
- Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi con il **limite di 1.000 Euro;**
- Atti vandalici o dolosi alle cose assicurate, poste nei locali dell'abitazione indicata in polizza, in occasione di furto, tentato furto, rapina;
- Furto o smarrimento di effetti personali contenuti nel bagaglio aereo durante i viaggi dell'Assicurato, **fino**

a 250,00 Euro, con esclusioni di gioielli, preziosi, denaro e valori, macchine fotografiche e cinematografiche. Tale garanzia s'intende valida sempre che l'Assicurato abbia fatto regolare denuncia al vettore-aereo e viene prestata senza l'applicazione della franchigia di 500,00 Euro;

- Furto commesso nei locali dell'abitazione indicata in polizza, dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, purché l'Assicurato denunci l'infedeltà del collaboratore all'Autorità competente ed esibisca copia di tale denuncia vistata dall'Autorità alla

Compagnia. Ciò a parziale deroga delle "Esclusioni" più avanti riportate. **Tale garanzia è prestata sino al 10% della somma assicurata, con il massimo del 20% di ogni limite di indennizzo;**

- Furto e rapina fuori residenza di capi di vestiario ed oggetti personali, valori e preziosi quando portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura. **Tale garanzia è valida solo durante il periodo di soggiorno e sino a 1.500 Euro per ogni sinistro, fermi restando i limiti di indennizzo previsti.**

Indennità aggiuntiva

La Compagnia riconoscerà all'Assicurato una **somma forfettaria fino al 10% dell'indennizzo liquidato** ai termini di polizza, fermo quanto previsto alla voce "Limite massimo di indennizzo" del capitolo "come indennizziamo" Incendio/Furto, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:

onorari del Perito scelto dall'Assicurato in conformità a quanto previsto alla voce "**Procedura per la valutazione del danno**" del capitolo "come indennizziamo" Incendio/Furto; costi sostenuti per la documentazione del danno; costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti all'interno dei locali; altri oneri o costi incombenti all'Assicurato a seguito del sinistro indennizzabile ai termini di polizza, quali, ad esempio, il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati.

Garanzia Aggiuntiva

(Valida solo se espressamente richiamata in polizza) Gioielli e preziosi

Tutte le condizioni della presente garanzia Furto si intendono estese ai gioielli e preziosi, nei limiti della somma assicurata prescelta ed indicata in polizza.

Delimitazioni ed esclusioni

Mezzi di chiusura

La garanzia è operante a condizione che i mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture dell'abitazione (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, e quant'altro di inerente) siano almeno

quelli usualmente installati nelle abitazioni private. Nel caso le aperture dell'abitazione siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e l'abitazione medesima rimanga incustodita, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la rottura del solo vetro o cristallo (entrambi non antisfondamento) è comunque egualmente risarcibile con la decurtazione del 25% dell'importo liquidabile (scoperto a carico dell'Assicurato).

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, trombe d'aria, uragani, ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- c) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n.1,2,3) anche se non coabitanti;
- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dai ladri, anche in caso di tentato furto;
- e) alle cose assicurate, in locali adibiti a dimora abituale, che rimangano disabitati per più di 60 giorni consecutivi, avvenuti a partire dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere, denaro, raccolte e collezioni, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del ventunesimo giorno.

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o dei profitti sperati.

Recupero della refurtiva

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino ad un importo pari alla parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.

Come indennizziamo i danni alle proprie cose e il furto

È obbligo dell'Assicurato conservare le tracce del sinistro e di tenerle a disposizione della Compagnia.

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti
- b) tra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" del presente capitolo;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata con la modalità b) ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Per il fabbricato

È assicurata l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area. L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.

Per il contenuto

l'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro del contenuto stesso, **fermi i limiti previsti**.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato entro 12 mesi dalla data del sinistro, nello stesso luogo o in altra località, sempreché non ne derivi aggravio alla Compagnia. In caso di mancata riparazione o rimpiazzo, la Compagnia limita l'indennizzo al costo di ricostruzione o rimpiazzo delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Forma a valore totale – Tolleranza in caso di assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata per il fabbricato o per il rischio locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, e per il contenuto al valore di rimpiazzo, la Compagnia risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi. Tuttavia, se al momento del sinistro, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono altre assicurazioni, il Contraente non è tenuto, alla data della stipulazione di polizza, a comunicarle alla Compagnia. In caso di sinistro, tuttavia, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio

contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.

Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Riduzione della somma assicurata (limitatamente alle garanzie previste alla sezione Furto)

La somma assicurata deve intendersi come limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno; pertanto, in caso di sinistro, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'Azione cambiaria.

Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo sempreché

non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora, dalla procedura stessa risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.

Sezione 3

Danni a terzi

Cosa e come assicuriamo

È assicurato il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilemente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà della abitazione assicurata.

L'assicurazione è operante anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato in relazione:

- ai danni provocati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto del fabbricato, compresi i danni a veicoli in genere; **tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di 100,00 Euro;**
- agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi d'alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (**esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai metri 2**) nonché cancelli anche automatici;
- alla conduzione dei locali assicurati, e quindi inerente l'uso del fabbricato, impianti fissi ed apparecchi elettrodomestici, compresi i relativi allacciamenti con esclusione comunque dei danni che dovessero verificarsi all'appartamento dell'Assicurato;
- alla sola committenza di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dell'abitazione assicurata, in deroga a quanto previsto nel paragrafo **"Esclusioni"**. La Compagnia risponde anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo 494/96 e successive modifiche, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi del decreto stesso.

L'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

In aggiunta a quanto ricompreso l'assicurazione si estende alla responsabilità civile imputabile all'Assicurato o ai familiari con lui conviventi (coniuge o convivente "more uxorio", figli maggiorenni e altri congiunti) per danni involontariamente cagionati a terzi in tutto il mondo nell'ambito della vita privata, in conseguenza di fatto proprio, dei figli minorenni, di minori anche se in affidamento temporaneo, nonché degli addetti ai servizi domestici, "baby sitter" e persone

Limite massimo d'indennizzo

Esclusivamente nel caso in cui la somma tra importo indennizzabile e Spese di Salvataggio, previste dall'art. 1914 del Codice Civile, sia superiore al valore assicurato, potrà verificarsi il pagamento di una somma maggiore di quella assicurata da parte della Compagnia.

"alla pari" o degli animali domestici **con esclusione dei cani appartenenti alle seguenti razze: Pitbull terrier, American bulldog, Bull mastiff, Dogo argentino, Rottweiler, Dobermann.**

Relativamente ai soli rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione, la copertura assicurativa si intende estesa anche a tutte le altre eventuali dimore (abituale o saltuarie) a disposizione del nucleo familiare.

Delimitazioni ed esclusioni

Non sono considerati terzi:

- **tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;**
- **il coniuge o il convivente "more uxorio", i genitori, i figli delle persone sopra indicate, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;**

A parziale deroga di quanto previsto sopra sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni personali od alla morte, gli addetti ai servizi domestici, "baby sitter" e persone "alla pari" che subiscano infortuni in conseguenza di lavoro o di servizio.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;**
- **da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali;**
- **da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nei fabbricati assicurati.**

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- **cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, o connessa con affari, locazioni o noleggi;**
- **derivanti dalla proprietà degli immobili locati a terzi;**
- **alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;**
- **da furto;**
- **alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; l'esclusione non si applica qualora l'Assicurato si trovi al di fuori da immobili di proprietà di un qualsiasi compo-**

- nente del nucleo familiare assicurato;
- derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di animali non domestici e da sella;
- dalla circolazione di veicoli a motore, natanti a motore, natanti a vela o remi con lunghezza "fuori tutto" superiore a 7,5 mt., uso di velivoli di qualsiasi genere;
- conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Nei casi in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio polizza stipulata dal condominio per l'intera proprietà, ecc.), la garanzia di cui alla presente polizza è prestata a secondo rischio (per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione).

Come risarcisce la Compagnia in caso di sinistro

Obblighi

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve

contattare telefonicamente il nostro call-center al numero 848.580.612 entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia.

Gestione vertenze/Spese legali

La Compagnia tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale si riserva la facoltà di gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, fino a quando ne ha interesse, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza**. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **Non sono rimborsabili le spese di professionisti non nominati od autorizzati dalla Compagnia.**

Sezione 4

Assistenza famiglia

Definizioni

Abitazione - fabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza dell'Assicurato che deve essere:

- situato in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- adibito ad esclusivo uso abitativo.

Assicurato - il Contraente ed i componenti del suo nucleo familiare, conviventi, risultanti dallo Stato di Famiglia

Centrale operativa - è la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza

Compagnia - Zuritel S.p.A.

Decorrenza e Durata - rispettivamente la data dalla quale la polizza spiega i suoi effetti ed il periodo di efficacia della stessa.

Estensione territoriale - Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano

Sinistro - il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Prestazioni - sono i servizi di assistenza prestati dalla Centrale Operativa all'Assicurato.

Viaggio - 50 Km dal Comune di Residenza dell'Assicurato

Prestazioni

1. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 150,00 Euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di **manodopera fino ad un massimo di**

150,00 Euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è operante per:

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

3. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimale di 150,00 Euro per sinistro.** Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

- **per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.**
- **per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.**

4. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Compagnia a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale di Euro 150,00 per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- **per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili,**

collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, etc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato;

- **per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.**

5. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3., e 4. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà, all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica), o ferroviario (prima classe) di sola andata, tendendo la Compagnia a proprio carico le spese, **fino ad un massimo di 250,00 Euro per sinistro.**

Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

6. Informazioni legali

(Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni legali relative a:

- **Famiglia:** adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità / maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
- **Casa:** compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico;

telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.

7. Informazioni burocratiche

(Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a:

- **certificati:** cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
- **documenti Personali:** carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
- **varie:** carta di circolazione, revisione auto;
- **rilascio e variazioni dei suddetti documenti;** telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

8. Informazioni turistiche

(Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni turistiche relativamente a:

- viaggi: orari aerei, treni e traghetti, agenzie viaggi, alberghi campeggi, ristoranti, stazioni sciistiche e termali, itinerari turistici, musei, fiere;
- amministrative: documenti e certificati necessari per viaggi all'estero;

telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.

2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

c) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o tentato suicidio;

d) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

3. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'Abitazione interessate dall'intervento di assistenza.

4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

5. La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

6. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si pre-

scrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.

7. Il diritto alle prestazioni di assistenza fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto nei termini con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana.

9. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 utilizzando il Numero Verde.

800 069.478

oppure il numero di Milano:

02 58.28.64.46

Oppure se non può telefonare può inviare un telex al **321363**

EURA I o un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8
20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla ZUFA
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Consigli utili in caso di Sinistro

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o Assicurato **deve comunicare telefonicamente** al numero **800.247.247** l'evento (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessarie) **e, come prescritto dal Codice Civile, darne avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno.**

In caso di sinistro alle proprie cose, incendio o furto, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio");**
- b) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso.**
- c) Potrà, eventualmente e su richiesta, essere necessario, disporre in analogia per le cose illese se esistenti, ovvero provare l'esistenza di beni simili a quelli danneggiati o rubati e di una situazione complessiva dell'abitazione compatibile con i beni stessi
- d) In caso di furto o di incendio di sospetta origine dolosa, il Contraente **dovrà inoltre denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 5 giorni successivi, con la modalità riportata per il punto b).**
- e) In caso di sinistro relativo ai danni a terzi, il Contraente o l'Assicurato **deve darne avviso scritto alla Compagnia od all'Agenzia alla quale è assegnata la**

polizza entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, utilizzando il modulo allegato e secondo le modalità indicate al punto b).

I punti a), b), c), d) costituiscono veri e propri obblighi il cui inadempimento può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o ai risarcimenti.

IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al Numero Verde: **800 069.478** oppure al numero di Milano: **02 58.28.64.46** Oppure se non può telefonare può inviare un telex al **321363**

EURO I o un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

**Piazza Trento, 8
20135 MILANO.**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla ZUFA
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO VERDE, OPPURE ALL'ISPettorato SINISTRI DESIGNATO.

Il testo delle Condizioni d Assicurazione è aggiornato al 10/2011.



Zuritel S.p.A. società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano C.F./P.IVA/R.I. Milano 01098640152
Capitale sociale 48.000.000 i.v. Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00015 e appartenente al Gruppo Zurich Italia,
iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966
Telefono +39.0259661 - Fax +39.022662212
www.zurich-connect.it

